



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio necessario, rinvio della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio, conseguenze sulle spese d'appello

Quando la causa sia rinviata al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle spese processuali la parte che egli riconosce soccombente, per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.

NDR: in tal senso Cass. 09/06/2017, n. 14495, 16/07/2010, n. 16765, 19/04/1975, n. 1506 e 03/05/1967, n. 838.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2021, n. 1124

...omissis...

Rilevato

La *omissis* Soluzioni S.r.l. convenne in giudizio avanti il Giudice di pace di Roma la *omissis* e *omissis*.

Premesso di essersi resa cessionaria, pro solvendo, di parte del credito risarcitorio vantato dalla *omissis*, ex art. 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, *omissis* (in relazione ai danni subiti a seguito di sinistro stradale in tesi dovuto a responsabilità del conducente del veicolo antagonista) fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.140 dalla stessa *omissis* ad essa dovuto per il noleggio di veicolo sostitutivo, chiese che al relativo pagamento fosse condannata la società ceduta o, in subordine, la stessa cedente, per il caso di accertata infondatezza della pretesa risarcitoria.

Il Giudice di pace rigettò la domanda principale ed accolse quella subordinata.

Interposto gravame il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità delle sentenza di primo e secondo grado, per essere stato pretermesso dal giudizio il responsabile civile del danno, litisconsorte necessario; ha quindi rimesso la causa innanzi al Giudice di pace di Roma, con termine per la riassunzione, e compensato per intero tra le parti le spese di lite.

Di tale ultima statuizione - a supporto della quale il giudice a quo ha ritenuto costituire "giusto motivo" la "natura controversa della questione trattata" - si duole la *omissis*, proponendo ricorso per cassazione con unico mezzo.

Le intimato non svolgono difese nella presente sede.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché "difetto di motivazione". Deduce, in sintesi, che la compensazione delle spese avrebbe richiesto l'esplicitazione, in motivazione, delle gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificarla: onere che nella specie non può considerarsi assolto attraverso il riferimento alla "natura controversa della questione trattata", rappresentando lo stesso una mera formula di stile.

La censura è inammissibile.

omissis non ha, infatti, alcun interesse a dolersi della compensazione delle spese, dal momento che l'alternativa non avrebbe potuto essere la condanna delle controparti alle spese processuali, non potendo a queste attribuirsi la causa della rilevata nullità del procedimento per difetto di integrità del contraddittorio, ma semmai la condanna della ricorrente medesima.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, quando la causa sia rinviata al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle spese processuali la parte che egli riconosce soccombente, per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. 09/06/2017, n. 14495; 16/07/2010, n. 16765; 19/04/1975, n. 1506; 03/05/1967, n. 838).

Nel caso di specie, la nullità correlata alla mancata attuazione del necessario contraddittorio non poteva che attribuirsi alla responsabilità dell'attrice *omissis*, la quale aveva introdotto il giudizio di primo grado.

E' appena il caso di precisare che è invece certamente da escludere che la soccombenza delle controparti possa nella specie desumersi dal provvedimento interinale adottato nel corso del giudizio di appello a favore della predetta società (ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., di pagamento della somma pretesa), occorrendo aver riguardo ovviamente all'esito finale del giudizio delle cui spese occorra far governo.

Può comunque incidentalmente soggiungersi che, nel merito, la censura è priva di fondamento, dovendo ritenersi pienamente soddisfatto l'onere motivazionale imposto dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*) risultante dalla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11. Secondo detta disposizione "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Nella specie l'indicazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare può e deve trarsi, in sentenza, non tanto o non soltanto dalla mera affermazione conclusiva della "natura controversa della questione trattata", quanto piuttosto dalla precedente ampia motivazione dedicata ad illustrare le ragioni - non direttamente ricavabili dal dato testuale, ma piuttosto frutto di un ragionamento esegetico - che hanno indotto il giudice a quo (peraltro, correttamente) a ritenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile del danno anche nel caso di azione diretta ex art. 149 cod. ass..

Rispetto a tale motivazione il riferimento conclusivo deve quindi leggersi non già - come strumentalmente postulato in ricorso - quale unico apodittico supporto motivazionale della disposta compensazione, quanto come conseguenza e sintesi della precedente ampia esposizione.

In tale prospettiva la motivazione si sottrae alla censura di violazione di legge, risultando conforme alla interpretazione della norma accolta dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise" (v. Cass. Sez. U. n. 2572 del 22/02/2012; Cass. n. 2883 del 10/02/2014).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo le intimato svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVA.COM